



Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1394 del 27 LUG. 2018

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma

Melanie Bonnesini

Data 27.07.2018

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma

[Signature]

Data

27/07/2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma

[Signature]

Data

27/07/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che con nota prot. n.31853 del 22.06.2018, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti, del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, scienze della Vita e dell'Ambiente.

VISTA la legge 24/06/1997, n. 196 concernente norme in materia di occupazione ed in particolare l'art. 18 che nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assunto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31/12/1962, n. 1859;

VISTI altresì il Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 avente ad oggetto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, e, in particolare, l'art.4 che prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (all.1);

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie, Dott. Attilio Mozzetti e dal Resp. le del Dipartimento di Salute Mentale, Dott.ssa Gabriella Nobili, dal Resp. le del Polo Ospedaliero Unificato Rieti dott. Carducci Pasquale e dal Resp. le Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie, dott. Vittorio Falchetti Ballerani;

RITENUTA di interesse aziendale la collaborazione tra l'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di far effettuare tirocini agli studenti e ai laureati presso le strutture aziendali;

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente.

Pag. 3 di 4

RILEVATO che l'art.9 della convenzione di cui trattasi, prevede una validità di 5 anni, dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO che sono a carico dell'Università degli Studi dell'Aquila gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Università degli Studi dell'Aquila apposita convenzione della durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione; eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico dell'Università degli Studi dell'Aquila, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dot.ssa Monica Prati

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 27 LUG 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 27 LUG 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso 27 LUG 2018

Rieti li 27 LUG 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten Signature]



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 196/97, DELL'ART. 1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N. 142/98 E DELLA LEGGE 148 del 14.09.2011) PER STUDENTI, DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda)

E

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila, Prof. Guido Macchiarelli, nato a Roma il 31/05/1959, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegato dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot n. 23633 del 05.07.2012

PREMESSO CHE:

- i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento di attuazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; e dalla legge 148 del 14.09.2011;

- l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 L'ASL Rieti si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e della legge 148 del 14.09.2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

In particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neolaureati e neodiplomati del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, dei Corsi di Laurea e dei Master del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila.

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale.

L'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda (risultante dal predetto Progetto).

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) le strutture aziendali (sedi ed uffici presso cui si svolge il tirocinio);
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con la presentazione della copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Azienda, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa.

Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati/neodiplomati e di 12 mesi per gli studenti.

Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi.

La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98.

3.2 È consentita, per giustificati motivi, la richiesta da parte del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n. 2 settimane consecutive, previa comunicazione al Soggetto Promotore e Ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda; -

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 "Obblighi del lavoratore";
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Azienda (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- inviare alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente o al Settore Orientamento Tutorato e Placement dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda ospitante essa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi dell'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

3.6 L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i di cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

Art. 4 Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 Comunicazioni

Il Dipartimento di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L'Azienda ospitante per delega che l'Università degli Studi dell'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) l'Azienda ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neolaureati.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello dell'Aquila.

Art. 7 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione

La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 10 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente degli Studi dell'Aquila: Prof. Guido Macchiarelli

per l'ASL Rieti: Dott. Marino Formichetti

Art. 11 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Università degli Studi dell'Aquila

Il Direttore

Dipartimento di Medicina Clinica,

Sanità Pubblica Scienze della

Vita e dell'Ambiente

Prof. Guido Macchiarelli
